



***Comune di Empoli
Città Metropolitana di Firenze***

**Regolamento comunale per
l'applicazione della definizione
agevolata delle controversie attribuite
alla giurisdizione tributaria**

(Art. 1, commi da 186 a 205 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2023

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento-----	3
Articolo 2 - Finalità del Regolamento-----	3
Articolo 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti -	4
Articolo 4 – Atti esclusi -----	4
Articolo 5 – Riduzione degli importi dovuti in applicazione della definizione agevolata-----	5
Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata, termini e scadenze ----	6
Articolo 7 – Modalità di presentazione istanza di adesione -----	7
Articolo 8 – Effetti processuali-----	8
Articolo 9 – Notifica del diniego della definizione agevolata -----	9
Articolo 10 – Efficacia della definizione agevolata-----	9
Articolo 11 – Entrata in vigore-----	10
Articolo 12 – Disposizioni finali -----	10

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha riservato potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, col presente regolamento si intende disciplinare l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie o liti pendenti, in ogni grado e stato di giudizio.

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate fanno riferimento e sono conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 205 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023-2025), che riconosce agli enti locali la possibilità di introdurre l'istituto deflattivo del contenzioso che afferisce alla definizione agevolata delle liti pendenti, espressamente disciplinato dalla normativa vigente per le controversie relative ad entrate tributarie in cui sono parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento

1. Con il presente Regolamento è concessa ai contribuenti la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2022 n.197 (entrata in vigore: 01 gennaio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, in relazione a ciascun atto impugnato.

2. L'adozione del predetto istituto deflattivo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia in termini di distrazione del personale addetto verso tali procedimenti.

3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205 della Legge n. 197/2022 non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi tributari con tempestività e nelle modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamenti in materia.

Articolo 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, Imposta Comunale di pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), TOSAP, Imposta di Soggiorno), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al soggetto impositore entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.

2. Per soggetto impositore si intende:

- a) il Comune di Empoli, per quanto attiene a: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); Imposta Municipale Unica (IMU); Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI); Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); Tassa sui rifiuti (TARI); Imposta Comunale di Pubblicità (ICP); Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA); Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), per qualsiasi fase della riscossione delle stesse entrate gestita direttamente;
- b) il soggetto giuridico affidatario della riscossione coattiva di predette entrate – ad esclusione di ICP e DPA dalla data del 01/05/2022 - fino alla data del 01/01/2023, ovvero Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR);
- c) il soggetto giuridico concessionario dell'attività di riscossione coattiva delle entrate derivanti da ICP e DPA dalla data del 01/05/2022 fino alla data del 01/01/2023, ovvero la società ICA Srl.

3. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione processuale.

Articolo 4 – Atti esclusi

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.

2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente, che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima prima del perfezionamento della definizione stessa.

3. Sono altresì escluse dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi.

Articolo 5 – Riduzione degli importi dovuti in applicazione della definizione agevolata

1. Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o che ne ha la legittimazione processuale, previa presentazione di apposita istanza al soggetto impositore (come definito ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento), può beneficiare della definizione agevolata consistente nel pagamento ridotto, espresso in percentuale sul valore della lite/controversia di cui al comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 546/92, in relazione allo stato ed al grado in cui pende la controversia medesima.

2. Per valore della lite/controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente può beneficiare delle seguenti riduzioni dell'ammontare del valore della lite/controversia, a seconda dello stato in cui si trova il ricorso presentato:

STATO DEL RICORSO	IMPORTO DOVUTO
<i>Ricorso notificato al soggetto impositore ma non ancora depositato in primo grado (art. 1 c. 186, L. 197/22)</i>	<i>100% del valore della controversia</i>
<i>Ricorso pendente iscritto in primo grado di giudizio (art. 1 c. 187, L. 197/22)</i>	<i>90% del valore della controversia</i>
<i>Pronuncia (non cautelare) di 1° grado a favore del contribuente depositata alla data del 01/01/2023 (art. 1 c. 188, lett. a), L. 197/22)</i>	<i>40% del valore della controversia</i>
<i>Pronuncia (non cautelare) di 2° grado a favore del contribuente depositata alla data del 01/01/2023 (art. 1 c. 188, lett. b), L. 197/22)</i>	<i>15% del valore della controversia</i>
<i>Accoglimento parziale del ricorso nel 1° grado di giudizio (art. 1 c. 189, L. 197/22)</i>	<i>100% del valore della controversia per la parte dell'atto confermata</i>

<i>Accoglimento parziale del ricorso nel 1° grado di giudizio (art. 1 c. 189, L. 197/22)</i>	<i>40% del valore della controversia per la parte dell'atto annullata</i>
<i>Accoglimento parziale del ricorso nel 2° grado di giudizio (art. 1 c. 189, L. 197/22)</i>	<i>100% del valore della controversia per la parte dell'atto confermata 15% del valore della controversia per la parte dell'atto annullata</i>
<i>Controversie pendenti in Corte di Cassazione con pronunce di 1° e 2° grado favorevoli al contribuente (art. 1 c. 190, L. 197/22)</i>	<i>5% del valore della controversia</i>
<i>Controversie pendenti in Corte di Cassazione, in tutti gli altri casi (art. 1 c. 190, L. 197/22)</i>	<i>100% del valore della controversia</i>
<i>Controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo: unica o ultima pronuncia (non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità del ricorso introduttivo) a favore del contribuente depositata alla data del 01/01/2023 (art. 1 c. 191, L. 197/22)</i>	<i>15% del valore della controversia</i>
<i>Controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo - altri casi (art. 1 c. 191, L. 197/22)</i>	<i>40% del valore della controversia</i>
<i>Controversie relative alle sole sanzioni collegate al tributo (art. 1 c. 191, L. 197/22)</i>	<i>Nessun importo dovuto, se il rapporto relativo ai tributi è già stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata</i>

Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata, termini e scadenze

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente Regolamento, il contribuente che intende aderire deve presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune o dai soggetti concessionari della riscossione dei tributi di

competenza comunali, in versione cartacea o informatica da reperire rispettivamente presso le proprie sedi operative o sui siti web istituzionali.

2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.

3. Per gli importi oggetto di definizione agevolata superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) è ammesso il pagamento rateale - con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 - in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023, da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

4. Nell'istanza di definizione agevolata il contribuente deve indicare, ove quest'ultimo opti per la rateizzazione del versamento del quantum oggetto dell'istanza, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento dell'importo dovuto.

5. Sulle rate successive alla prima sono dovuti, in entrambi i casi di cui alle suddette lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo, gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Articolo 7 – Modalità di presentazione istanza di adesione

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, il contribuente presenta l'istanza, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 6, su modello reso disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente o presso i propri uffici, in versione cartacea o telematica, entro il 30 giugno 2023. La trasmissione può avvenire in una delle seguenti modalità:

- a) mediante consegna diretta al Servizio Urp/Protocollo del Comune di Empoli;
- b) mediante servizio postale tramite raccomandata A/R (in tal caso, fa fede la data di consegna all'ufficio postale), da inviare al seguente indirizzo: Comune di Empoli – Servizio Tributi – Piazza del Popolo 33 50053 Empoli;
- c) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), da inviare al Servizio Tributi del Comune di Empoli al seguente indirizzo PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it.

2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da imposta di bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del soggetto istante (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, codice fiscale/partita iva, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi alla lite pendente (ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza, eventuale sentenza non definitiva).

3. Il contribuente-istante è tenuto a presentare, entro il 30/06/2023, una distinta istanza di definizione per ciascuna controversia autonoma per cui intende avvalersi dell'istituto deflattivo di cui al presente Regolamento, ed effettuare, conseguentemente, un distinto versamento. Per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

4. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione, se accolta, non dà comunque diritto alla restituzione nei confronti del contribuente delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto al quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 01/01/2023.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni di cui al secondo periodo del precedente comma 4.

6. Il soggetto competente ad esaminare le domande di definizione agevolata delle liti pendenti presentate dai soggetti istanti, di cui al presente Regolamento, è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Articolo 8 – Effetti processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10/07/2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del precedente comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del

presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

3. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 01/01/2023 e il 31/07/2023.

Articolo 9 – Notifica del diniego della definizione agevolata

1. Il soggetto impositore, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di definizione agevolata, notifica al domicilio o alla PEC del contribuente, come indicati da quest'ultimo nell'istanza presentata, il diniego riferito all'istanza di definizione stessa entro la data del 31 luglio 2024, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

2. Il diniego di cui al comma 1 è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

3. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'art. 8 c. 2 del presente Regolamento, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'art. 8 c. 2 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 10 – Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata delle liti pendenti, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze previste dal presente Regolamento.

2. Il versamento degli importi dovuti in virtù della definizione agevolata può essere eseguito mediante:

- bollettino per il pagamento tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA;
- modello F24.

3. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva delle somme in contenzioso, senza che il contribuente abbia versato gli importi dovuti, il perfezionamento della definizione di cui al presente Regolamento consente di ottenere lo sgravio del ruolo/ingiunzione di pagamento/procedura coattiva.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero della prima delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme residuali al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tal caso, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia il giorno di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.